

- b) l'applicazione da parte degli Stati membri dell'articolo 4, paragrafo 1, in particolare l'eccezione relativa ai motivi di pubblica sicurezza; nonché
 - c) l'elaborazione e l'effettiva attuazione dei codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1.
3. Entro il 29 maggio 2019 la Commissione pubblica orientamenti informativi sull'interazione tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto concerne gli insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali.

Articolo 9

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere da sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER

19CE0124

